

ZMA

**RICORSO IN RIASSUNZIONE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI NULLITA' DELLA
SENTENZA DI I GRADO IN FAVORE DI**

- RICORRENTE -

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del dirigente *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**, in persona del dirigente *pro tempore*

- CONVENUTI -

- **di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Savona vigenti negli anni scolastici 2014/2017 per la classe concorsuale Scuola Primaria (EEEE) – CONTROINTERESSATI -**

- l'odierna ricorrente in riassunzione depositava ricorso ex artt. 414 e ss. c.p.c. nanti il Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, del seguente tenore:

TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

Sezione Lavoro

Ricorso ai sensi dell'articolo 414 c.p.c. con contestuale ricorso ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.
TECCHIA ANGELA, nata a Santa Maria Capra Vetere (c.dente Le Refate) (C.F.), via D'Annunzio
n. 10, C.E. 7CCNGL76P432335, sempre assistita e difesa dall'avvocato Daniela Rosano (C.F., RSN
DNL 50D61 1754P) con studio sito in Savona, Via Verzelloni 64 (comunicazioni al Fax
019/853276 oppure PEC daniela.rosano@ordineavvocati.it), in forza di procura stesa in calce al
presente atto e presso di lei domiciliata

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona
del Ministro p.t.,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - Ambito territoriale per la
provincia di Roma, in persona del Dirigente Generale p.t.,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA - Ambito territoriale N. 7 -
Savona, in persona del Dirigente p.t. residenti

Avvocato Generale dello Stato di Genova

* * * *

TECCHIA Angela, come sopra esponente,

e s p o n e

FATTO E DIRITTO

- Con ricorso depositato in data 3 novembre 2014 al Tribunale Civile di Savona - Sez. Lavoro la
esponente, già inserita al posto numero 5790 nella **Graduatoria** ad esaurimento della **provincia di**
Roma, classe di concorso Scuola primaria, terza fascia, per il biennio scolastico 2007/2009 ed in
servizio presso Istituto Comprensivo di Molinetta Savona, in forza di contratto a tempo
determinato dal 2003 (e sottoposti in servizio in forza di contratto prec. n. 1301 del 18/01/15 e per

L'As. precedente in seduta del 17/09/14 al 10/09/15) esponeva in accezione la presentazione della domanda di asseveramento in di graduatoria saldate per il biennio 2009/2011, ma di aver conseguentemente prodotto nuova domanda di inserimento per il biennio 2011/2014 in data 31/05/2011 e per il triennio 2014-2015 nel maggio 2014 (Alf. 1).

- Dichiarava altresì che, in conseguenza la selezione venne esclusa determinandosi dalle graduatorie e protetto attivo il Comune del lavoro presso il Tribunale Sociale in sede, previa disapplicazione in parte qua dell'elenco degli aspiranti esclusi dalle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ufficio Scosso e Regolare per il Lazio e Anagrafe Territoriale di Roma, pubblicato in data 1 agosto 2011, del decreto di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2011/2014, l'atto numero del numero ad essere inserito nella graduatoria ad esaurimento valida per il triennio stesso con l'attribuzione del punteggio dopo la per i titoli preclusi.

- Con sentenza n. 156 del 2013 in data 9 luglio 2013 (Alf. 11/17/2014) l'Alf. 23 il giudice del lavoro così decideva: *per questi motivi visto l'art. 423 c.p.c., il provvedimento primo grado sopra citato dovendosi, eccettuato e dichiarato infondata, con decreto di fatto il danno della ritorsione l'eccezione Angela all'interimato nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Roma, classe di concorso scuola primaria terzo per la fase di selezione referente 2013/2014 con il punteggio spuntato alla data dello conferimento*.

- Con provvedimento in data 19/01/15 n. 20/02 (Alf. 23) l'As. 15 per il lavoro, l'Alf. 23, Ambito Territoriale per la provincia di Roma, secondo l'As. Scossa in sede e Scuola primaria, il Dirigente, vista la sentenza n. 156 del 2013 del Tribunale di Roma e Scossa lavoro del 9 luglio 2013, con la quale è stato accolto il ricorso R.G. n. 1144 del 2014 presentato dalla docente l'eccezione Angela, e ritenuta non fondata la sua esecutività di intervento con l'addebiato del provvedimento in autotutela, ha decretato la annullata delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado, pubblicando in via definitiva con il D.D. prot. 17214 del 1° agosto



- Con la sopracitata nota in data 25/11/2015 la difesa della ricorrente aveva richiesto, pertanto, che il MIUR provvedesse ad assumere la signora Teclina Angela con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2015 in quanto ingiustificatamente pretermessa e superata da docenti aventi il punteggio di punti 14, rilevando che risultavano disponibili ancora posti vacanti nell'Ambito Territoriale di Savona, prima preferenza espressa dalla docente Teclina nella domanda di ammissione al posto straordinario.

- Quanto sopra inquadro la sentenza favorevole del Tribunale di Savona, Sez. Lavoro sopracitata.

- Il MIUR al quale la suddetta nota è pervenuta in data 03/12/2015 (All. n. 10) non ha fornito alcuna risposta, mentre l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ambito territoriale n. 7 ha risposto con nota prot. n. 5132/1 datata 04/01/2016 quanto segue: "Si rappresenta preliminarmente che i posti che sarebbero ancora disponibili nelle fasi B e C del piano assunzionale straordinario di cui all'oggetto, presso questa provincia, non sarebbero immediatamente disponibili per l'esistenza di ricorsi di docenti presso il giudice amministrativo", aggiungendo la stessa nota che, in caso di sviluppi della situazione, l'Ufficio avrebbe provveduto ad informare tempestivamente la ricorrente. A più di un mese di distanza nessuna comunicazione è pervenuta.

Istanza ex art. 700 c.p.c. in corso di causa

- La ricorrente si trova in una condizione lavorativa precaria, non avendo alcuna sicurezza di proseguire al proprio lavoro di docente nel prossimo anno scolastico, in quanto il contratto di lavoro attualmente in vigore cessa al 30/06/16.

- Il mancato inserimento in ruolo, adempimento che sarebbe stato dovuto in conseguenza di una sentenza passata in giudicato, determina non solo l'impossibilità di provvedere ai soddisfacimento dei bisogni materiali fondamentali nel breve periodo, ma anche e soprattutto un ingiustificato arresto della crescita morale e professionale della signora Teclina, attualmente ingiustificatamente emarginata da una stabile situazione lavorativa.



- Al contrario, malgrado il decreto di inserimento nella GAL dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per il triennio 2013-2014, sopra citato, la docente non ha ottenuto alcuna offerta di contratto a tempo indeterminato né nella fase B, né nella fase C del suddetto piano straordinario di assunzione.

- Con nota raccomandata in data 25/01/2015 indirizzata al MIUR, all'USR per il Lazio Ufficio VI- Ambito territoriale provinciale di ROMA e USR per la Liguria Ambito territoriale n. 7 provincia di Savona, la docente rilevava che docenti della scuola primaria ricolti nelle graduatorie ad esaurimento con il punteggio di punti 14 (numero 12 docenti) e pertanto con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente nella graduatoria ad esaurimento dell'Ambito territoriale di Roma per la scuola primaria, avevano ottenuto il contratto di lavoro a tempo indeterminato nella fase nazionale del piano straordinario di assunzione con sede di titolarità nell'Ambito territoriale di Savona, come risulta dall'assegnazione delle sedi di servizio dei docenti con decorrenza dall'A.S. 2015-2016 aggiornata al 14/02/2015 (All. n. 8).

- A seguito dell'istanza di accesso della ricorrente, l'Ambito Territoriale n. 7 confermava che i predetti docenti erano passati di ruolo nella Ia e C della L. 107/15, indicando altresì i nominativi di Carandente Patrizia e Peruzzi Manuela, ora compresi nella lista pubblica sul sito dell'Ambito Territoriale di Savona (All. 9).

In particolare:

Istituto Comprensivo Albenga 1; Gabriele Maria Teresa,

Istituto Comprensivo Albenga 2; Paglia Francesca, Antico Angela/Chiara,

Istituto Comprensivo Finale Ligure; Grillo Antonella, Losco Paola, Lufino Santa

Istituto Comprensivo Loano; Scuder, Annala Maria, Caputo Concetta, Albertini Cinzia

Istituto Comprensivo Val Varatella; Salicrú Silvio.

- Di qui pertanto la formulazione della presente istanza cautelare, diretta ad ottenere l'insediamento in via di urgenza nel ruolo della Scuola Primaria, considerato che la cosiddetta "riduzione della Scola" prevede lo smantellamento delle U.L.I. al fine della stabilizzazione del corpo di lavoro e, come si è già argomentato, docenti insediati nelle U.L.I. scuole Primarie, tutti con nelle stesse con punteggio inferiore a quello della ricorrente potrebbero essere assunti in ruolo dal prossimo Anno Scolastico con la conseguenza che il diritto della ricorrente in caso di soppressione delle U.L.E. risulterebbe riconosciuto inutilmente, malgrado la sorta definitiva sentenza definitiva.

- In proposito si sottolinea che lo stesso Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio III Ambito Territoriale di Savona, ha confermato che vi sono ancora posti disponibili delle fasi B e C del piano assuntionale straordinario.

Alla luce delle considerazioni esposte, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, in funzione di giudice del Lavoro:

FISSARE l'udienza di comparizione delle parti;

ACCOGLIERE l'istanza cautelare ex art. 709 c.p.c. e per l'effettivo;

ORDINARE al MIUR e alle altre amministrazioni scolastiche convenute di inserire nel ruolo delle scuole Primarie della Provincia di Savona, in ragione delle domande formulate;

FISSARE l'udienza di trattazione del ricorso e accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a essere nominata in ruolo nella Scuola Primaria e per l'effettivo;

CONDANNARE il MIUR e le altre Amministrazioni scolastiche convenute ad emanare il contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2015 (data fissata in ruolo) a favore della ricorrente in qualità di docente di Scuola Primaria.



—

Fornito da: MAFAPRINT ITALIA Emesso Da: BOUTECOM S.p.A. Controllo: 40692
Emesso Da: ACIISTO ALBERTO Emesso Da: NANNOLI S.r.l. ELEMNTI DI CATEGORIA: 884*9167984184

Si produce:

- 1) copia n. 2 domande di iscrizione nelle CAA;
- 2) copia sentenza n. 136 del 2015 in data 9 luglio 2015 R.G. 1144/2014;
- 3) copia provvedimento U.S.R. per il lodo del 2/9/2013 prot. n. 20092;
- 4) copia domanda di ammissione alle FAS B e C del primo ateneo di assunzione;
- 5) copia sollecito TeccolmaMUR;
- 6) copia contratto di lavoro in data 18/09/13;
- 7) copia contratto di lavoro in data 27/11/13;
- 8) copia recert. in data 27/11/13 avv. Rosano MUR;
- 9) copia nota aggiornata al 18/12/15 pubblica da sol'izio MUR;
- 10) copia nota USR A.T. 7 prot. 53424 del 4/1/16;
- 11) modello sottoscritto dalla signora Teccolma per esodo presso Cantabene Unificato.

Savona, 24 febbraio 2016

Avv. Daniela Rosano

- il procedimento assumeva R.G. n. 181/2016 e veniva assegnato al Giudice Dott.ssa Alessandra Coccoli;
- la causa veniva decisa con la sentenza n. 145/2016 pubblicata in data 19.09.2016, con la quale il Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, respingeva il ricorso proposto dalla Sig.ra Tecchia Angela;
- avverso tale sentenza, l'odierna ricorrente in riassunzione proponeva ricorso in appello nanti la Corte d'Appello di Genova del seguente tenore:

"CORTE D'APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO EX ART. 433 C.P.C. E SS. IN FAVORE DI

TECCHIA Angela, nata il 3.09.1976, a Santa Maria Capua Vetere (CE) e residente a Calizzano (SV) in Via 5 Martiri n. 10/8, C.F. TCC NGL 76P43 I234S rappresentata e difesa, in forza di delega in calce al presente atto dall'Avv. Alberto Augusto, C.F. GST LRT 63D21 I467W, PEC albertomariopasquale.agusto@ordineavvgenova.it, elettivamente domiciliata in Genova, Via J. Ruffini n. 7/5, presso e nello studio del predetto professionista il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax 010.5704877, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avvocatoalbertoagusto@gmail.com
albertomariopasquale.agusto@ordineavvgenova.it

- APPELLANTE -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del dirigente pro tempore;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**, in persona del dirigente pro tempore

- APPELLATI -

Per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza n. 145/2016, emessa dal Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, nella persona della Dott.ssa Alessandra Coccoli in data 19.09.2016 nel procedimento recante R.G. n. 181/2016.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Con ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c., la Sig.ra **TECCHIA ANGELA** conveniva in Giudizio il

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'USR per il Lazio e l'USR per la Liguria esponendo:

- di essere già inserita nella III fascia graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Roma, classe di concorso Scuola Primaria EEEE per il biennio 2007/2009;*
- che all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con il Decreto Ministeriale n. 42/2009, ometteva di presentare domanda di aggiornamento/permanenza nelle predette Graduatorie incorrendo così nella sanzione della cancellazione prevista dall'art. 1 bis della Legge 143/2004;*

- che all'atto dei successivi aggiornamenti delle graduatorie disposti per il triennio 2011/2014 e 2014/2017, provvedeva a inoltrare domanda di reinserimento sulla base della disposizione di cui all'art. 1 bis della Legge 143/2004, la quale testualmente dispone che "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

- che, nonostante il chiaro disposto normativo, l'Ambito Territoriale Provinciale di Roma non provvedeva a reinserire l'odierna appellante nella graduatoria de qua;

- con ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. depositato in data 3.11.2014, l'odierna appellante chiedeva all'Ill.mo Tribunale di Savona, previa disapplicazione in parte qua dell'elenco degli aspiranti esclusi dalle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito territoriale di Roma e del decreto di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2011/2014, l'accertamento del proprio diritto ad essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Roma valide per il medesimo triennio 2011/2014 con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute a porre in essere tutti gli atti e/o gli adempimenti necessari per l'effettivo reinserimento della Sig.ra Tecchia Angela nelle predette graduatorie;

- con sentenza n. 156/2015, pubblicata in data 9.07.2015, il Tribunale di Savona, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Baisi, accoglieva il ricorso della Sig.ra Tecchia sancendo "il diritto della ricorrente TECCHIA ANGELA all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Roma, classe di concorso Scuola Primaria III fascia per il triennio scolastico 2011/2014 con il punteggio spettante all'atto della cancellazione";

- che soltanto in data 2.09.2015 l'USR per il Lazio – Ambito Territoriale di Roma dava esecuzione alla suddetta sentenza del Tribunale di Savona, decretando la modifica delle graduatorie con l'inserimento dell'odierna appellante;

- che in data 12.08.2015, la Sig.ra Tecchia Angela presentava domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni previsto dalla Legge 107/2015 (cd "Buona Scuola");

- con ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. depositato in data 1.03.2016, la Sig.ra Tecchia Angela adiva l'Ill.mo Tribunale di Savona chiedendo di ordinare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca "di inserirla nel ruolo delle scuole primarie della Provincia di Savona, in ragione delle domande formulate" e condannare "il MIUR e le altre amministrazioni convenute ad emanare il contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2015 (immissione in ruolo) a favore della ricorrente in qualità di docente di Scuola Primaria. Con vittoria delle spese legali";

- con sentenza n. 145/2016 pubblicata in data 19.09.2016 il Tribunale di Savona nella persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Coccoli respingeva "il ricorso proposto da TECCHIA ANGELA".

Firmato Da: MARYALENE LIZIANA Emesso Da: AGUSTIN ALBERTO Emesso Da: NAIMIDIA CALICATA Correlativo: AGH191879632025

1

5

5

5

5

luglio 2015 alle ore 18.11. L'Ambito Territoriale Scolastico di Savona il successivo lunedì 20 Luglio ha notiziato l'omologo ufficio di Roma, competente ad inserire la ricorrente nelle GAE. Tale Ufficio ha, infine, provveduto a modificare le graduatorie già pubblicate l'1.08.2011 in data 2 settembre 2015. **Orbene, anche volendosi affermare che tale modifica delle graduatorie ad esaurimento provinciali sia stata operata con colpevole ritardo da parte dell'amministrazione, resta comunque innegabile che alla data del 16 luglio 2015, la TECCHIA, pur essendole stato riconosciuto in sentenza il relativo diritto, non era di fatto ancora iscritta nelle graduatorie ad esaurimento.** Da ciò discende l'impossibilità di dichiarare il diritto della ricorrente ad essere destinataria di proposte di assunzione a tempo indeterminato in virtù del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. 107/2015 perché pacificamente alla data di entrata in vigore della legge non era in possesso del requisito richiesto (effettiva iscrizione a pieno titolo in GAE) a maggior ragione non può trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna del MIUR a emettere generico contratto di assunzione a tempo indeterminato ... il ricorso per tali ragioni, deve essere respinto".

Al fine di consentire al Collegio giudicante una migliore disamina delle tematiche sottese all'odierno giudizio di appello, occorre preliminarmente porre l'accento su alcune questioni strettamente legate al mero dato cronologico - fattuale.

La L. 107/2015, cosiddetta "Buona Scuola", ha previsto, tra le disposizioni principali, un piano straordinario di immissione in ruolo attraverso la stabilizzazione del personale docente precario inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Il legislatore ha consentito la partecipazione al piano straordinario di assunzione solo ed esclusivamente al personale docente che fosse inserito a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento alla data del 16 luglio 2015, data di entrata in vigore della legge 107/2015.

In particolare l'art. 1, comma 96 lett. B) della Legge 107/2015 prevede espressamente che "sono assunti a tempo indeterminato ... b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605 lett. C) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296".

La normativa, quindi, non ha consentito a chi fosse stato inserito per qualsivoglia motivo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento in una data successiva a quella di entrata in vigore della Legge 107/2015 la possibilità di partecipare al piano straordinario di assunzioni.

Tuttavia, ciò che il Giudice di primo grado non ha tenuto in debita considerazione è che **con sentenza del 9 luglio 2015 (quindi pubblicata in una data antecedente rispetto al termine di "sbarramento" previsto dall'art.1, comma 96 lett. B della L. 107/2015) il Tribunale di Savona ha riconosciuto il diritto della Sig.ra Tecchia Angela ad essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Roma valide per il triennio 2011/2014 a partire dall'anno scolastico 2011/2012.**

Infatti, la Sezione Lavoro del Tribunale di Savona, dopo aver affermato che "...deve pertanto



essere riconosciuto alla ricorrente ... il diritto a essere reinserita nella graduatoria ad esaurimento con effetto per il triennio 2011/2014..." ha sancito "dichiara il diritto della ricorrente TECCHIA ANGELA all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Roma, classe di concorso Scuola Primaria III fascia per il triennio scolastico 2011/2014 con il punteggio spettante alla data della cancellazione".

Stando così le cose, in base al disposto di cui all'art. 282 c.p.c. (secondo cui "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra la parti") il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avrebbe dovuto porre immediatamente in essere tutti gli adempimenti necessari per rendere effettivo il reinserimento dell'odierna appellante nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Roma.

Questa difesa non ignora quanto stabilisce in merito all'effettiva portata della disposizione su riportata l'ormai unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione che circoscrive l'ambito di applicazione di tale articolo alle sole pronunce aventi natura di condanna.

Tuttavia, la sentenza n. 156/2015 della Sezione Lavoro del Tribunale di Savona nonostante il dato letterale nel quale si è estrinsecato il dictum del Giudice non può non avere natura di condanna.

In primo luogo, la necessaria natura condannatoria da attribuire alla sentenza n. 156/2015 è desumibile dalle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del Giudizio che si è concluso con la predetta sentenza.

Nelle conclusioni di tale ricorso è espressamente richiesto di "ordinare all'Ufficio X - Ambito territoriale per la Provincia di Roma di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di inserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III Fascia, classe di concorso Scuola Primaria valide per il triennio 2011/2014 con il punteggio spettante in base ai propri titoli di servizio e culturali".

Da quanto appena detto si intuisce facilmente che oltre ad una richiesta di accertamento del diritto dell'allora ricorrente al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, la difesa della Sig.ra Tecchia avesse richiesto al Giudice di **"ordinare"** alle amministrazioni convenute di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per consentire effettivamente all'appellante il reinserimento nelle GAE.

Pertanto, nella sentenza n. 156/2015 pubblicata, occorre ribadirlo, il 9.07.2015 con la quale il Tribunale di Savona ha riconosciuto il diritto dell'odierna appellante al reinserimento è sicuramente implicita la condanna del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a porre in essere tutti gli atti necessari per il reinserimento in GAE della Sig.ra Tecchia, con conseguente diritto della ricorrente a ottenere l'effettivo reinserimento a far data dalla pubblicazione della sentenza, ovvero dal 9.07.2015 in tempo utile per poter fattivamente partecipare al Piano Straordinario di Assunzioni.

Tuttavia, il Ministero oggi convenuto emetteva decreto di reinserimento della Sig.ra Tecchia

Angela nelle graduatorie per cui è causa soltanto in data 2.09.2015 con provvedimento prot. N. 20092 dell'USR Lazio, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, con colpevole ritardo rispetto alla data di pubblicazione della sentenza n. 156/2015 del Tribunale di Savona.

Tale illegittima condotta, come detto, dell'Amministrazione oggi appellata non ha consentito di fatto alla Sig.ra Tecchia di partecipare al Piano Straordinario di Assunzioni disposto dalla L. 107/2015, con conseguente lesione del diritto a vedersi assegnato un incarico a tempo indeterminato (cosiddetta "immissione in ruolo").

Stando così le cose, è evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di prime che non ha considerato la circostanza che il diritto della Sig.ra Tecchia a essere a tutti gli effetti reinserita nelle GAE della Provincia di Roma dalla data di pubblicazione della sentenza n. 156/2015 del Tribunale di Savona ovvero dal 9.07.2015 ben 7 giorni prima la data di sbarramento prevista dalla L. 107/2015 per la partecipazione al Piano Straordinario di Assunzioni ivi previsto.

Dal riconoscimento del diritto dell'odierna appellante a partecipare al Piano Straordinario di Assunzioni disposto dalla L. 107/2015 discende il diritto della medesima a essere destinataria della stipula di un contratto a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

La Sig.ra Tecchia, infatti, nel caso in cui Le fosse stato consentito partecipare al Piano Straordinario di Assunzioni, si sarebbe collocata in posizione utile per essere destinataria di un contratto a tempo indeterminato.

Infatti, come già accennato nella ricostruzione in fatto, la Sig.ra Tecchia, in data 12.08.2015 inoltrava alle Amministrazioni convenute domanda cartacea di partecipazione al Piano Straordinario di Assunzioni indicando l'ordine di preferenza delle Province italiane ai fini dell'eventuale proposta di assunzione a tempo indeterminato nel quale metteva al primo posto la Provincia di Savona.

Non contestata è la circostanza che al momento dell'inoltro della predetta domanda l'odierna appellante fosse in possesso di punti 15 per la classe di concorso Scuola Primaria EEEE.

Del pari non contestata è la circostanza che nella Provincia di Savona sono stati assunti nelle fasi B e C del Piano Straordinario di Assunzioni per la classe di concorso Scuola Primaria EEEE docenti aventi un punteggio inferiore rispetto a quello posseduto dalla Sig.ra Tecchia.

Stando così le cose è evidente l'ulteriore profilo di illiceità della condotta tenuta dalle Amministrazioni convenute che hanno illegittimamente pretermesso la ricorrente dalla possibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per tutti i motivi sopra esposti, la ricostruzione del Giudice di prime cure è del tutto priva di qualsivoglia fondamento giuridico nonché di riscontro fattuale.



Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRONO

All'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 146/2016 del Tribunale di Savona, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa A. Coccoli, depositata in data 19.09.2016, mai notificata

A) *ordinare al MIUR e alle altre amministrazioni scolastiche convenute di inserire nel ruolo delle scuole Primarie della Provincia di Savona, in ragione delle domande formulate;*

B) *accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a essere nominata in ruolo nella Scuola Primaria e per l'effetto*

C) *condannare il MIUR e le altre amministrazioni scolastiche convenute ad emanare il contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.09.2015 (immissione in ruolo) a favore dell'appellante in qualità di docente di Scuola Primaria*

D) *Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di primo grado, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.*

Si producono i seguenti documenti:

1) *copia della sentenza n. 145/2016 pubblicata in data 19.09.2016;*

2) *contratto a tempo determinato sottoscritto dalla ricorrente in data 4.10.2016;*

3) *fascicolo del giudizio di primo grado.*

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato, ma il procedimento è esente in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 34.585,32 come da dichiarazione che si deposita.

Genova, lì 1 Marzo 2017

Alberto Augusto"

*- la causa veniva decisa con la sentenza n. 431/2017, pubblicata in data 6.10.2017, con la quale la Corte d'Appello di Genova dichiarava la nullità della sentenza di I grado rilevando come "deve ritenersi che il contraddittorio vada esteso ai soggetti contro interessati ... **ne consegue la nullità dell'impugnata sentenza**, che è stata emessa senza consentire la partecipazione al processo dei soggetti contro interessati e la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353-354 c.p.c." assegnando alle parti "termine di mesi tre per la riassunzione"*

*Tutto ciò premesso, la Sig.ra **TECCHIA Angela**, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, richiamato integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto*

RICORRE IN RIASSUNZIONE

All'Onorevole Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- A)** ordinare al MIUR e alle altre amministrazioni scolastiche convenute di inserire nel ruolo delle scuole Primarie della Provincia di Savona, in ragione delle domande formulate;
- B)** accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a essere nominata in ruolo nella Scuola Primaria e per l'effetto
- C)** condannare il MIUR e le altre amministrazioni scolastiche convenute ad emanare il contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.09.2015 (immissione in ruolo) a favore della ricorrente in qualità di docente di Scuola Primaria
- D)** Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e dei precedenti giudizi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si producono i seguenti documenti:

- 1)** copia della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 431/2017 pubblicata in data 6.10.2017;
- 2)** fascicolo del giudizio di appello.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato, ma il procedimento è esente in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 34.585,32 come da dichiarazione che si deposita.

Genova – Savona, lì 5 Gennaio 2018

Alberto Augusto



PROCURA


Io sottoscritta **TECCHIA Angela**, nata il 3.09.1976 a Santa Maria Capua Vetere (CE) e residente a Calizzano (SV) in Via 5 Martiri n. 10/8 (C.F. TCC NGL 76P43 I234S), nomino miei procuratori speciali nonché ad lites nel presente procedimento in ogni sua fase, stato e grado, comprese l'esecuzione anche concorsuale ed eventuali opposizioni l'avvocato **Alberto Augusto** (C.F. GST LRT 63D21 I467W)

con studio in Via J. Ruffini 7/5 Genova, eleggendo domicilio ai fini del presente atto presso e nello studio dei predetti professionisti e conferendo ai medesimi tutte le facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi comprese quelle di proporre domande riconvenzionali, monitorie, e chiamare terzi in giudizio, promuovere e/o resistere a provvedimenti cautelari o d'urgenza, presentare istanze, transigere e conciliare, giudizialmente e stragiudizialmente, rinunciare agli atti ed accettare l'altrui rinuncia, deferire e ritirare giuramenti decisorii, riassumere, incassare somme e rilasciare quietanza, nominare procuratori, eleggere domicilio, farsi rappresentare, assistere o sostituire da altri Avvocati ai quali fin d'ora sono concesse le stesse facoltà, il tutto con pattuizioni che fin d'ora ratifico, e quant'altro necessita di sottoscrizione da parte del mandante ai sensi e per gli effetti delle norme del c.p.c.


Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro, inoltre, di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro, altresì, di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Genova-Savona, lì 14 ottobre 2015

Angela TECCHIA



È autentica



■

+

+

■

■

■

■

■

1

2

1

2

N. R.G. 10/2018



TRIBUNALE di SAVONA
SEZIONE LAVORO

Decreto di fissazione udienza

Il Giudice, Valentina Cingano,

esaminato il ricorso in riassunzione avente rg. n. **10/2018** e letti gli atti allegati,

viste le conclusioni in esso formulate,

fissa

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 420 c.p.c., l'udienza del **06/03/2018** ,
ore **10:15** ,

avvertendo il convenuto che dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima e che
la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.

Savona, 11/01/2018

Il Giudice
Valentina Cingano

■

?

□

□

▲

■

■

Copia di documento digitale proveniente ed estratto dai sistemi informatici di cancelleria.
Se ne attesta la conformità in ogni sua componente, all'originale munito di firma digitale
e conservato sui sistemi informatici di cancelleria.

Genova - Savona, li 22 Gennaio 2018

Alberto Augusto

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alberto Augusto', written over a horizontal line.


1

2

RELAZIONE DI NOTIFICA: Addì

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso il Tribunale di Savona ho notificato copia della su esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza al **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA**, in persona del Ministro p.t. in carica, nel domicilio eletto presso Avvocatura Distrettuale di Genova, in Viale Brigate Partigiane n. 2, 16129 Genova e ivi a mezzo del servizio postale

20 FEB 2018

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "UFFICIALE GIUDIZIARIO" around the perimeter. The signature is a stylized, cursive script.

RELAZIONE DI NOTIFICA: Addì

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso il Tribunale di Savona ho notificato copia della su esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza all'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA,,** in persona del Dirigente p.t. in carica, nel domicilio eletto presso Avvocatura Distrettuale di Genova, in Viale Brigate Partigiane n. 2, 16129 Genova e ivi a mezzo del servizio postale

RELAZIONE DI NOTIFICA: Addì

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso il Tribunale di Savona ho notificato copia della su esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza all'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Dirigente p.t. in carica, nel domicilio eletto presso Avvocatura Distrettuale di Genova, in Viale Brigate Partigiane n. 2, 16129 Genova e ivi a mezzo del servizio postale